

Sentenza n. 3 del 29 aprile 2025
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA
Anno sportivo 2024/2025
Campionato serie A

Gara del 25 aprile 2025 – VICENZA HOCKEY ASD (cod.4434) - HC MILANO (cod.3361)

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici - F.I.S.R.

ESAMINATO il reclamo, per un presunto errore arbitrale, trasmesso allo scrivente in data 28/4/2025 dalla società HC Milano in ordine alla gara di Play off del campionato di serie A di HIL svoltasi in data 25/4/2025 tra la società Vicenza MC Control e la segnalante;

PRESO ATTO che dalla documentazione esaminata ed in particolare del verbale di gara nulla veniva annotato dagli arbitri dell'incontro circa la volontà della società di predisporre ricorso alla gara e che anzi ciò lascia intendere che l'incontro citato si è svolto e concluso nella più assoluta regolarità;

LETTO l'art. 69 RGD che prevede invece l'obbligo in caso di rimostranze che "L'istanza - reclamo deve essere preannunciato per iscritto al Giudice di Gara nello stesso giorno e mediante comunicazione elettronica certificata indirizzata al Giudice competente entro le ore 12:00...omissis";

TENUTO CONTO che tale adempimento ai sensi della citata norma e condizione di ammissibilità;

Tutto ciò premesso:

RESPINGE il reclamo proposto dalla società HC Milano (cod.3361) e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa corrisposta

Il Giudice Sportivo Nazionale
Hockey In Line
Avv. Gregorio Stanizzi

